


Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 aprile 1989

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95081

N. 32

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 aprile 1989.

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990. (Provvedimento n. 11/1989).

SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 aprile 1989. — Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990. (Provvedimento n. 11/1989) Pag. 5

Allegato A). Norme tariffarie:

Titolo I - Veicoli a motore:

Capo I - Norme comuni a tutti i settori	» 31
Capo II - Norme relative ai settori I e II	» 46
Capo III - Norme relative al settore III	» 50
Capo IV - Norme relative al settore IV	» 54
Capo V - Norme relative al settore V	» 62
Capo VI - Norme relative al settore VI	» 63
Capo VII - Norme relative al settore VII	» 65
Capo VIII - Norme relative alle carte verdi	» 66
Capo IX - Norme relative alla forma tariffaria «4R»	» 67

Titolo II - Natanti:

Capo I - Norme comuni ai settori I e II	» 70
Capo II - Norme relative al settore I	» 72
Capo III - Norme relative al settore II	» 76

Titolo III - Gare e competizioni sportive:

Capo I - Norme comuni a tutti i settori	» 79
Capo II - Norme relative al settore I - Corse automobilistiche	» 82
Capo III - Norme relative al settore II	» 84
Capo IV - Norme relative al settore III	» 85

Allegato B). Condizioni generali di assicurazione:

Titolo I - Veicoli a motore:

Capo I - Condizioni generali di assicurazione	» 89
Capo II - Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate)	» 96
Capo III - Condizioni speciali (valide soltanto se espressamente richiamate)	» 98
Capo IV - Appendici assicurative di vincolo - Clausole	» 103
Capo V - Appendice per estensione della garanzia alla circolazione all'estero	» 107

Titolo II - Natanti;

Capo I	- Condizioni generali di assicurazione	Pag. 108
Capo II	- Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate)	» 112
Capo III	- Appendici assicurative di vincolo - Clausole	» 114

Titolo III - Gare e competizioni sportive:**Sezione I - Veicoli a motore:**

Capo I	- Condizioni generali di assicurazione	» 116
Capo II	- Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate)	» 119
Capo III	- Appendice responsabilità civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli	» 120

Sezione II - Natanti:

Capo I	- Condizioni generali di assicurazione	» 121
Capo II	- Condizione aggiuntiva per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valida soltanto se espressamente richiamata)	» 124
Capo III	- Appendice responsabilità civile dell'organizzatore per danni non causati dalla navigazione dei natanti	» 125

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 aprile 1989.

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990. (Provvedimento n. 11/1989).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e le successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1989 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di "franchigia";

Considerato che con lo stesso decreto e per i medesimi settori tariffari sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per le forme tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e fissate rispettivamente in L. 60.000 e L. 1.000.000;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1989, con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1° marzo 1989 - 28 febbraio 1990;

Considerato che con lo stesso decreto non è stato stabilito a favore delle imprese socie della SOFIGEA - Società finanziaria per gestioni assicurative s.r.l. alcun maggior caricamento ai sensi dell'art. 14-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e dell'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1989 con il quale è stata determinata la misura del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuta per l'anno 1989 dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, con il quale sono state prorogate al 30 aprile 1989 le tariffe e le condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1989 con il quale è stato modificato il periodo di applicazione degli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, già determinati con il decreto ministeriale 23 febbraio 1989, sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in

circolazione internazionale - con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione "frontiera" di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166 del Consiglio delle Comunità europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli;

Viste le proposte di nuove tariffe e le richieste di modifica alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza, precedentemente in vigore, presentate dalle imprese di assicurazione;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta secondo la quale le tariffe dei premi, presentate dalle imprese, non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che:

- per quanto concerne la variazione della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del Conto Consortile e dai dati provvisori dell'ISTAT, nonché dalla prevedibile evoluzione di taluni fattori incidenti sulla variazione di tale elemento, in relazione all'adozione di provvedimenti in tema di sicurezza stradale;

- per quanto concerne il costo medio dei sinistri, non tengono conto della opportuna rettifica di riduzione per sinistri con danni a persone per effetto della variazione intervenuta nella frequenza nel corso del 1988;

- per quanto concerne la misura dei caricamenti, non appaiono in linea con la dinamica dei premi 1988-1989, la quale evidenzia la possibilità di un assorbimento dell'incidenza dei livelli di spesa, senza compromettere il necessario equilibrio dei costi aziendali;

- per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche, fanno riferimento ad un tasso finanziario ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, tenuto anche conto dell'andamento dei tassi reali di interesse;

Esaminata altresì la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta secondo la quale non possono essere integralmente approvate le nuove tariffe relative ai veicoli a motore ed ai natanti presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni - concernenti il rilascio del certificato internazionale di assicurazione "carta verde" e la speciale assicurazione "frontiera", per gli stessi motivi sopra indicati per i quali non possono essere approvate le altre tariffe proposte dalle imprese;

Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle indicazioni della predetta Commissione le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha ritenuto in particolare più adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente all'andamento della frequenza dei sinistri, alla determinazione del costo medio dei sinistri, all'adozione del tasso di rendimento finanziario delle attività a copertura delle riserve tecniche e alla misura dei caricamenti ed ha quindi proposto di:

- stabilire per il periodo dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990 altre tariffe;

- modificare, per i settori tariffari I e II, taluni coefficienti relativi alle potenze fiscali ed alle zone territoriali, nonché talune norme tariffarie relative alle gare e competizioni sportive;

- determinare differenti tariffe in relazione alle diverse misure dei caricamenti adottate dalle singole imprese nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti con il decreto ministeriale 23 febbraio 1989.

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta secondo la quale possono essere accolte, con opportune rettifiche e correttivi, le richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 28 febbraio 1989;

Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla Commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 14 gennaio 1989;

Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Considerata l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere dal 1° maggio 1989 e fino al 30 aprile 1990 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabilite come segue:

Art. 1

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI)

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto sia stipulato nella forma tariffaria "bonus-malus" od in quella con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", per i coefficienti indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B).

Potenze fiscali:								Coefficienti di premio
----								---
fino a 10 c.v.	1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v.	1,45
da oltre 12 fino a 14 c.v.	1,58
da oltre 14 fino a 18 c.v.	2,05
oltre 18 c.v.	3,15
Massimali								Coefficienti di premio
----								---
500 200 50 milioni	1,00
500 300 100 "	1,03
700 300 100 "	1,04
800 400 100 "	1,06
700 700 700 "	1,08
1.000 500 200 "	1,08
1.500 700 300 "	1,09
1.000 1.000 1.000 "	1,11
3.000 1.000 500 "	1,12
1.500 1.500 1.500 "	1,14
2.000 2.000 2.000 "	1,15
3.000 3.000 3.000 "	1,18
4.000 4.000 4.000 "	1,20
5.000 5.000 5.000 "	1,22

Zone territoriali	Coefficienti di premio
I.a	1,00
I.b	0,86
II.a	0,78
II.b	0,73
III.a	0,68
III.b	0,63
IV.a	0,55
IV.b	0,50

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

Zona I.a: Bologna - Firenze - Genova - La Spezia - Lucca - Massa - Pistoia;

Zona I.b: AFI - CD - EE - FTASE - Imperia - Napoli - Nuoro - Pisa - Roma - Savona - SCV - SMOM - Targhe Estere - Trieste;

Zona II.a: Ancona - Bari - Bolzano - Forlì - Livorno - Modena - Parma - Pescara - Piacenza - Reggio Calabria - Sassari - Sondrio - Trento - Treviso - Vicenza;

Zona II.b: Bergamo - Brescia - Cagliari - Caserta - Mantova - Milano - Padova - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia - Torino - Udine - Venezia - Verona;

Zona III.a: Alessandria - Aosta - Arezzo - Asti - Brindisi - Como - Cremona - Gorizia - Grosseto - Macerata - Oristano - Pavia - Pesaro - Rieti - RSM - Salerno - Siena - Taranto - Varese;

Zona III.b: Ascoli Piceno - Belluno - Benevento - Catanzaro - Chieti - Cuneo - Ferrara - Foggia - Frosinone - L'Aquila - Latina - Novara - Perugia - Rovigo - Teramo - Vercelli;

Zona IV.a: Avellino - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Cosenza - Enna - Isernia - Lecce - Matera - Messina - Palermo - Potenza - Terni - Trapani - Viterbo;

Zona IV.b: Agrigento - Ragusa - Siracusa.

A) Tariffa "bonus-malus".

I premi di riferimento, al netto di imposta, sono indicati nella tabella seguente:

Premi di riferimento (lire)	Misure caricamenti (%)
--	--
294.585	29,0
292.417	28,5
290.520	28,0
288.623	27,5
286.455	27,0
284.558	26,5
282.661	26,0
280.764	25,5

Per la Banca Nazionale delle Comunicazioni il premio di riferimento, al netto d'imposta, è pari a L. 280.764, corrispondente ad un caricamento del 25,5%.

I coefficienti di determinazione del premio in funzione della classe di merito di assegnazione del contratto sono indicati nella tabella seguente:

Classi di merito	Coefficienti di premio
--	--
1b)	0,70
1a)	0,70
1)	0,70
2)	0,75
3)	0,80
4)	0,85
5)	0,92
6) Ingresso	1,00
7)	1,15
8)	1,32
9)	1,52
10)	1,75
11)	2,00

B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".

Per franchigie di L. 60.000-100.000-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus-malus" per la classe 6, moltiplicati per il coefficiente 0,75.

Per franchigie di L. 100.000-200.000-300.000, rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus-malus" per la classe 6, moltiplicati per il coefficiente 0,72.

Per i contratti stipulati dalla società Lloyd Adriatico nella forma tariffaria denominata "4R" la misura dei premi si determina

moltiplicando il premio di riferimento, al netto di imposta, per i coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali; il premio di riferimento per la predetta tariffa dovrà essere individuato dalla società Lloyd Adriatico tra quelli indicati nella tabella seguente:

Premi di riferimento (lire)	Misure caricamenti (%)
--	--
201.880	29,0
200.554	28,5
199.039	28,0
197.714	27,5
196.388	27,0
195.062	26,5
193.737	26,0
192.411	25,5

La società Lloyd Adriatico adotterà per la predetta formula "4R" massimali di garanzia non inferiori a L. 900/400/300 milioni, il cui coefficiente è pari a 1,07; la stessa società potrà altresì adottare il massimale 3.000/1.000/1.000 milioni, con coefficiente pari a 1,13.

Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R" che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria "bonus-malus" la società Lloyd Adriatico, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, applicherà una franchigia iniziale fissata nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella seguente tabella:

Classe di assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore	Misura della franchigia
----	----
1b-1a-1).	25% del premio di tariffa
2)	25% " " " "
3)	50% " " " "
4)	50% " " " "
5)	100% " " " "
6)	100% " " " "
7)	110% " " " "
8)	110% " " " "
9)	110% " " " "
10)	120% " " " "
11)	120% " " " "

In nessun caso la misura della franchigia può essere superiore a L. 1.000.000 secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 luglio 1988.

2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE III (AUTOBUS).

A) Tariffe a premio fisso

a) Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato.

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento è relativo ad autobus con numero complessivo di posti a sedere ed in piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40. Per ogni posto eccedente i 40 od inferiore ai 30 il premio di tariffa è, rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%.

Massimali							Coefficienti di premio
---							---
1.000	200	100 *	milioni	.	.	.	1,00
1.000	300	100 *	"	.	.	.	1,01
1.500	200	100	"	.	.	.	1,01
1.500	300	150	"	.	.	.	1,03
1.500	400	200	"	.	.	.	1,05
2.500	300	200	"	.	.	.	1,05
3.000	500	200	"	.	.	.	1,06
4.000	1.000	500	"	.	.	.	1,09
3.000	1.000	1.000	"	.	.	.	1,10
1.500	1.500	1.500	"	.	.	.	1,11
2.000	2.000	2.000	"	.	.	.	1,15
3.000	3.000	3.000	"	.	.	.	1,16
4.000	4.000	4.000	"	.	.	.	1,17
5.000	5.000	5.000	"	.	.	.	1,18
7.000	7.000	7.000	"	.	.	.	1,21
10.000	10.000	10.000	"	.	.	.	1,24

* Combinazione di massimali che non può essere adottata per autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.

Zone territoriali											Coefficienti di premio	
---											---	
I	1,00
II	0,80

Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:

Zona I: Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Trentino Alto Adige - Valle D'Aosta - Veneto;

Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie - Sardegna - Sicilia - Umbria.

Il premio di riferimento è pari a L. 1.287.560, al netto di imposta.

b) Autobus in servizio pubblico urbano per comuni fino a 300.000 abitanti al 25 ottobre 1981.

La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali indicati alla precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.

- Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti).

Il premio di riferimento è pari a L. 1.795.908, al netto di imposta.

- Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti).

Il premio di riferimento è pari a L. 2.840.706, al netto di imposta.

B) Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".

Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie è pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,88; 0,79; 0,69. Per i contratti stipulati dalla Compagnia Unipol i predetti coefficienti sono sostituiti dai seguenti: 0,84; 0,72; 0,62.

3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE).

A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi.

Tariffe a premio fisso.

La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al peso complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali.

Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni relative ai veicoli a motore dei settori I e II.

a) Autocarri fino a 35 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico.

Il premio di riferimento è pari a L. 419.001, al netto di imposta.

Peso complessivo a pieno carico	Coefficienti di premio
-----	---
fino a 15 q.li	1,00
da oltre 15 fino a 25 q.li	1,30
da oltre 25 fino a 35 q.li	1,60

Zone territoriali	Coefficienti di premio
----	---
I	1,00
II	0,78
III	0,60

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

Zona I: Arezzo - Bari - Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta - Firenze - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Lucca - Massa - Milano - Napoli - Nuoro - Parma - Perugia - Pisa - Pistoia - Reggio Calabria - Roma - Salerno - Sassari - Taranto - Targhe estere - Trento;

Zona II: Alessandria - Ancona - Aosta - Ascoli Piceno - Asti - Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Foggia - Forlì - Frosinone - Grosseto - L'Aquila - Latina - Lecce - Macerata - Mantova - Matera - Messina - Modena - Oristano - Padova - Palermo - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pordenone - Potenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Savona - Siena - Sondrio - Teramo - Terni - Torino - Treviso - Trieste - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Viterbo;

Zona III: AFI - Agrigento - Avellino - Belluno - Benevento - Campobasso - Chieti - Corpo Diplomatico - Enna - Escursionisti Esteri - Ferrara - FTASE - Gorizia - Isernia - Novara - Pavia - Ragusa - Rovigo - RSM - SCV - Siracusa - SMOM - Trapani - Vercelli.

b) Autocarri di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico.

- per trasporto cose proprie: il premio di riferimento è pari a L. 623.007, al netto d'imposta.

- per trasporto conto terzi: il premio di riferimento è pari a L. 1.005.476, al netto d'imposta.

Peso complessivo a pieno carico ---		Coefficienti di premio ---
da oltre 35 fino a 70 q.li	1,00
da oltre 70 fino a 360 q.li	1,60
di oltre 360 q.li	3,30

Zone territoriali ---		Coefficienti di premio ---
I	1,00
II	0,90
III	0,70

Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:

Zona I: Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle D'Aosta- Toscana - Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto;

Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia;

Zona III: Sardegna.

Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".

Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie è pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di cui alle precedenti lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,86; 0,77; 0,65. Per i contratti stipulati dalla Compagnia Unipol i predetti coefficienti sono sostituiti dai seguenti: 0,82; 0,70; 0,58.

B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.

Tariffe a premio fisso.

La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo di veicolo ed alla cilindrata, ai massimali ed alle zone territoriali.

I premi di riferimento, al netto d'imposta, sono indicati nella tabella seguente:

Premi di riferimento (lire)	Misure caricamenti (%)
--	--
96.457	29,0
95.783	28,5
95.109	28,0
94.435	27,5
93.846	27,0
93.172	26,5
92.582	26,0
91.908	25,5

Tipo di veicolo e cilindrata	Coefficienti di premio
---	---
ciclomotori a due e tre ruote	1,00
motoveicoli fino a 50 c.c.	1,93
" da oltre 50 fino a 150 cc.	2,96
" da oltre 150 fino a 250 cc.	3,33
" da oltre 250 fino a 750 cc.	3,70
" di oltre 750	4,07

Massimali									Coefficienti di premio
---									---
350	200	35	milioni	1,00
500	200	50	"	1,03
400	200	100	"	1,03
500	300	50	"	1,04
500	300	100	"	1,06
700	300	100	"	1,07
400	400	400	"	1,08
500	500	500	"	1,09
900	400	300	"	1,09
600	600	600	"	1,10
1.000	500	200	"	1,11
700	700	700	"	1,12
1.500	700	300	"	1,12
2.000	1.000	500	"	1,14
1.000	1.000	1.000	"	1,15
3.000	1.000	500	"	1,15
2.000	2.000	2.000	"	1,18
3.000	3.000	3.000	"	1,21
4.000	4.000	4.000	"	1,23
5.000	5.000	5.000	"	1,25

Zone territoriali										Coefficienti di premio
---										---
I	1,00
II	0,75
III	0,64
IV	0,59
V	0,55
VI	0,46

Distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali:

Zona I: Napoli;

Zona II: Bari, Reggio Calabria;

Zona III: Avellino, Benevento, Caserta, Firenze, Genova, Milano, Pistoia, Roma, Salerno;

Zona IV: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Foggia, Massa Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste;

Zona V: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Forlì, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Padova, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Repubblica di San Marino, Savona, Torino, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza;

Zona VI: Agrigento, Arezzo, Belluno, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Isernia, Latina, Macerata, Mantova, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Rieti, Rovigo, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo.

Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta"

Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura della franchigia è pari a L. 150.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso moltiplicati per il coefficiente 0,86.

4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali, alle zone territoriali e, per i soli motoveicoli, alla cilindrata.

Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 3), lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.

Zone territoriali	Coefficienti di premio
---	---
I	1,00
II	0,93
III	0,79
IV	0,73
V	0,68
VI	0,57

La distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali è quella indicata al precedente n. 3, lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.

a) Ciclomotori.

Il premio di riferimento è pari a L. 54.232, al netto d'imposta, per tutte le imprese, con esclusione della Banca Nazionale delle Comunicazioni, per la quale il premio di riferimento è pari a L. 51.683, al netto d'imposta.

b) Motoveicoli ad uso privato.

Il premio di riferimento è pari a L. 192.778, al netto d'imposta, per tutte le imprese, con esclusione della Banca Nazionale delle Comunicazioni, per la quale il premio di riferimento è pari a L. 183.717, al netto d'imposta.

Cilindrata	Coefficienti di premio
---	---
fino a 150 c.c.	1,00
da oltre 150 fino a 400 c.c.	1,27
di oltre 400 c.c.	1,64

5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente al tipo di veicolo ed ai massimali.

Il premio di riferimento è pari a L. 113.876, al netto d'imposta.

Tipo di veicolo

a) Macchine semoventi con attrezzature operative varie, non rientranti nel successivo punto b), carrelli, mezzi sgombraneve:

- fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia	1,00
- da oltre 25 fino a 50 q.li di peso in ordine di marcia	1,30
- da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia	2,00
- di oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia	3,00

b) Rulli compressorî, macchine per il costipamento, per il livellamento e per lo spianamento del terreno, scarificatori, frantumatori, mescolatori, betoniere (escluse quelle autocarrate), spandigraniglia meccanici, vibrofinitrici, cisterne termiche e spruzzatori di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto stradale e motosaldatrici 0,50

Massimali

Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni relative ai veicoli a motore dei settori I e II.

6) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE).

La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali.

- per uso conto proprio: il premio di riferimento è pari a L. 68.216, al netto di imposta.
- per uso conto terzi: il premio di riferimento è pari a L. 129.605, al netto di imposta.

Massimali											Coefficienti di premio
---											---
500	200	50	milioni	1,00
500	200	100	"	1,02
700	300	100	"	1,04
700	300	200	"	1,05
1.000	300	100	"	1,05
500	500	500	"	1,07
600	600	600	"	1,08
700	700	700	"	1,09
1.000	1.000	1.000	"	1,11
2.000	2.000	2.000	"	1,15
3.000	3.000	3.000	"	1,18
4.000	4.000	4.000	"	1,20
5.000	5.000	5.000	"	1,22

Art. 2

ASSICURAZIONI RELATIVE AI NATANTI

a) Motoscafi ed imbarcazioni (fino a 50 tonnellate di stazza lorda ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto).

La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi alle potenze fiscali - cilindrata ed ai massimali.

Il premio di riferimento è pari a L. 12.036, al netto di imposta.

Potenza in CV fiscali		Cilindrata del motore		coefficienti di premio						
-----		-----		---						
da	fino	da	fino							
oltre	a	oltre	a							
-----	-----	-----	-----							
-	5	-	150	1,00
5	11	150	500	1,21
11	19	500	-	1,46
19	50	500	-	1,81
50	90	500	-	2,49
90	150	500	-	3,06
150	200	500	-	4,02
200	300	500	-	5,17
300	500	500	-	6,20
500	-	500	-	6,70

Massimali				Coefficienti di premio per potenza fiscale				
---				fino a 11 c.v. oltre 11 c.v.				
				--				
350	200	-	milioni	.	.	.	1,00	1,00
500	300	-	"	.	.	.	1,04	1,04
700	300	-	"	.	.	.	1,06	1,06
500	500	-	"	.	.	.	1,07	1,07
1.000	300	-	"	.	.	.	1,07	1,07
350	200	35	"	.	.	.	2,21	2,76
500	300	50	"	.	.	.	2,30	2,87
700	300	70	"	.	.	.	2,37	2,97
1.000	300	100	"	.	.	.	2,43	3,04
500	500	500	"	.	.	.	2,52	3,16
750	750	750	"	.	.	.	2,62	3,27
1.000	1.000	1.000	"	.	.	.	2,71	3,39
2.000	2.000	2.000	"	.	.	.	2,95	3,69
3.000	3.000	3.000	"	.	.	.	3,08	3,86
4.000	4.000	4.000	"	.	.	.	3,16	3,95
5.000	5.000	5.000	"	.	.	.	3,23	4,04

b) Natanti ed imbarcazioni (fino a 25 tonnellate di stazza lorda) adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone (escluse le aziende municipalizzate di trasporto).

I premi di tariffa, al netto di imposta, sono quelli di seguito indicati a seconda delle tonnellate di stazza lorda e delle potenze fiscali:

Tonnellate stazza lorda e potenza fiscale ---	Premio di tariffa ---
fino a 2 tsl:	
- fino a 5 CV	27.300
- da oltre 5 fino a 11 CV	34.100
- da oltre 11 fino a 19 CV	40.800
- di oltre 19 CV	54.400
da oltre 2 fino a 3 tsl:	
- fino a 5 CV	30.700
- da oltre 5 fino a 11 CV	39.300
- da oltre 11 fino a 19 CV	48.100
- di oltre 19 CV	65.300
da oltre 3 fino a 4 tsl:	
- fino a 5 CV	34.100
- da oltre 5 fino a 11 CV	44.300
- da oltre 11 fino a 19 CV	55.200
- di oltre 19 CV	76.200
da oltre 4 fino a 5 tsl:	
- fino a 5 CV	37.500
- da oltre 5 fino a 11 CV	49.400
- da oltre 11 fino a 19 CV	62.300
- di oltre 19 CV	87.100
da oltre 5 fino a 10 tsl:	
- fino a 19 CV	69.400
- di oltre 19 CV	98.000
da oltre 10 fino a 15 tsl:	
- fino a 19 CV	76.700
- di oltre 19 CV	108.900
da oltre 15 fino a 20 tsl:	
- fino a 19 CV	83.800
- di oltre 19 CV	119.900
da oltre 20 fino a 25 tsl:	
- fino a 19 CV	90.900
- di oltre 19 CV	130.800
Premio aggiuntivo per ogni posto	2.180

I premi di tariffa sopra indicati vanno moltiplicati per i coefficienti stabiliti per le seguenti combinazioni di massimali.

Massimali									Coefficienti di premio
--									--
500	200	milioni	1,00
500	300	"	1,03
750	200	"	1,03
700	300	"	1,04
500	500	"	1,06
1.000	300	"	1,07
750	750	"	1,10
1.000	1.000	"	1,14
1.500	1.500	"	1,21
2.000	2.000	"	1,25
2.500	2.500	"	1,27
3.000	3.000	"	1,30
4.000	4.000	"	1,34
5.000	5.000	"	1,37
7.000	7.000	"	1,42
10.000	10.000	"	1,46

Art. 3

Le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti sono approvate, per il periodo 1° maggio 1989-30 aprile 1990, secondo i testi depositati, le tariffe e le norme tariffarie presentate dalle imprese.

Per le assicurazioni di cui al comma precedente i contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di premio per ciascuno indicati:

Massimali									Coefficienti di premio
---									---
1.500	200	200	milioni	1,00
2.000	300	300	"	1,30
3.000	400	400	"	1,47
4.000	1.000	1.000	"	1,94
4.000	4.000	4.000	"	2,56
5.000	5.000	5.000	"	2,70

Art. 4

Sono approvate le varianti presentate dalle imprese alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 30 aprile 1989.

Le norme tariffarie e le condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel testo approvato con il precedente provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 8 del 1988 e tenuto conto delle varianti approvate e stabilite con il presente provvedimento, sono riportate, rispettivamente, agli allegati A) e B).

Art. 5

A) Carte verdi

La tariffa dei premi è stabilita come segue in relazione al tipo di veicolo:

Tipo di veicolo	Premio
---	--
1 - Autovetture, motocicli e motocarrozze, autoveicoli per trasporto promiscuo	L. 4.000
2 - Autobus:	
a) ad uso privato	" 8.000
b) in servizio di linea extra-urbano, da turismo e da noleggio	" 12.000
3 - Autoveicoli e motoveicoli per trasporto di cose e per usi speciali, macchine agricole	" 10.000
4 - Ciclomotori, rimorchi	" 3.000

B) Polizze frontiera

a) per veicoli in uscita dalle frontiere:

la tariffa dei premi è stabilita come segue in relazione al tipo di veicolo ed alla durata della garanzia:

Tipo di veicolo ---	Durata garanzia	
	15 gg. --	30 gg. --
- Autovetture anche ad uso promiscuo	20.500	31.500
- Rimorchi autovetture	16.000	24.500
- Autobus	130.000	195.000
- Rimorchi autobus	75.000	112.000
- Autocarri	113.000	170.000
- Rimorchi autocarri	48.000	73.000
- Motocarri	29.000	44.500
- Ciclomotori, motocicli e macchine agricole	18.500	27.500
- Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali	74.000	111.000

b) per veicoli in entrata dalle frontiere:

la tariffa dei premi è stabilita come segue in relazione al tipo di veicolo e di natante ed alla durata della garanzia:

Tipo di veicolo e di natante ----	Durata garanzia		
	15 gg. --	30 gg. --	45 gg. --
- Autovetture e natanti con motore fino a 80 HP effettivi	82.000	123.000	163.000
- Rimorchi autovetture	74.000	112.000	149.000
- Autobus	500.000	750.000	1.000.000
- Rimorchi autobus	285.000	428.000	570.000
- Autocarri	360.500	540.000	720.000
- Rimorchi autocarri e natanti con motore da oltre 80 fino a 120 HP	180.000	270.000	361.000
- Motocarri	85.000	128.000	171.000
- Ciclomotori e macchine agricole	22.000	32.500	43.500
- Motocicli	33.500	50.500	67.000
- Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali	252.000	378.000	505.000

Art. 6

Le imprese Cassa generale di assicurazioni, Duomo, General Accident Fire & Life, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio vita e rischi diversi, Nordstern, Sara assicurazioni, Società Reale Mutua, Vittoria sono autorizzate ad applicare, limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e II, la sola tariffa "bonus-malus".

L'impresa Nordstern è autorizzata ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990.

Art. 7

Per i contratti in corso al 1° maggio 1989 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con il presente provvedimento, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purchè entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso, continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 8

Ciascuna impresa dovrà comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ed all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, la misura dei caricamenti adottata per i veicoli dei settori I e II nonchè per i motoveicoli ed i ciclomotori per trasporto cose del settore IV, unitamente ad apposita relazione tecnica illustrativa.

Il termine entro cui ciascuna impresa assicuratrice dovrà presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° maggio 1990 è fissato al 20 gennaio 1990.

Art. 9

Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1989

Il Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato
Presidente Delegato del CIP
BATTAGLIA

NORME TARIFFARIE

TITOLO I - VEICOLI A MOTORE**CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI****1) Durata dei contratti.**

Salvo quanto previsto dal successivo comma non sono ammesse durate maggiori di un anno più frazione. La frazione di anno deve costituire rateo iniziale.

Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio.

Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 3.

2) Premio.

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte.

a) E' ammesso il frazionamento:

- trimestrale, con l'aumento del 5%;
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%;
- semestrale, con l'aumento del 3%;

purchè l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 60.000.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo di cui sopra.

b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:

- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Non è ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente clausola:

"A deroga dell'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o che prevedono il "peius", agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla condizione speciale F nonché delle maggiorazioni di cui all'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa.

"Qualora dalla suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione, costituisce, unitamente al periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione.

"Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 20)".

3) Rischi di durata inferiore ad un anno.

Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi.

Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno che siano già stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

Per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza, per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all'assicuratore.

Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Peius" qualora risulti dovuto in base alla relativa norma.

Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

4) Sospensione in corso di contratto.

La sospensione di garanzia è concessa per qualsiasi motivo - salvo il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni:

- a. al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorchè di frazionamento;
- b. devono essere restituiti certificato e contrassegno e la sospensione non può avere decorrenza anteriore alla data di restituzione dei detti documenti;
- c. la sospensione non può essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito all'Impresa;
- d. la riattivazione del contratto - fermo il contraente, la formula di personalizzazione ove applicabile e il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v. successiva lettera e) e sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a);
- e. nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a).

Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonchè per quelli relativi a veicoli del Settore V.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia una appendice secondo il seguente testo:

"L'Impresa, previo ritiro del certificato, del contrassegno e dell'eventuale "carta verde", concede la sospensione del contratto dalle ore 24 del

"La riattivazione del contratto può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta per iscritto.

"La riattivazione - fermo restando il contraente, l'eventuale forma di personalizzazione in corso ed il proprietario assicurato - avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si procede ad alcuna proroga. alla

"L'Impresa all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal contraente in base alla tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione e conteggia a favore del contraente stesso il rateo di premio pagato e non goduto.

"All'atto della riattivazione l'Impresa rilascia un nuovo certificato e contrassegno.

"Per i contratti con formula di personalizzazione, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

"Qualora il contraente non chieda la riattivazione entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito all'Impresa".

5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.

Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

6) Dati tecnici dei veicoli.

I dati tecnici dei veicoli (potenza in CV, numero posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso, ecc.) si desumono dalla carta di circolazione o da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici.

7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI)

Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50 .

- 8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova - Art. 63 Codice della strada).

Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari:

- a) Autoveicoli in genere (art. 26 Codice della strada).

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 1.000.000.000 unico per ogni sinistro.

Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio, compresi i trasportati (maggiorazione 5%) - di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%.

- b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 24 e 25 Codice della strada).

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 1.000.000.000 unico per ogni sinistro.

Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16% (tale aumento comprende l'eventuale soprapremio per la garanzia terzi trasportati).

- c) Rimorchi in genere (art. 28 Codice della strada) - Rischio statico.

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 700.000.000 unico per ogni sinistro.

Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L. 20.000, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione".

d) Macchine operatrici (art. 30 Codice della strada).

Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a).

e) Macchine agricole (art. 29 Codice della strada).

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 700.000.000 unico per ogni sinistro.

Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio).

9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via - (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).

Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 64 del Codice della strada). Il premio da applicare è:

a) per i Settori I e II

- pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 7 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore.

Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.

b) Per tutti gli altri Settori

- pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.

10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa "PROVA") - (Art. 17, secondo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).

Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di immatricolazione del veicolo:

- a. per il Settore III: L. 18.500, per massimale assicurato pari a L. 1.500/300/150 milioni;

- b. per tutti gli altri Settori: L. 8.000 per massimale assicurato pari a L. 700.000.000 unico.

Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe.

Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

Il premio minimo non può essere inferiore a L. 300.000 per ogni periodo assicurativo annuo.

Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.

11) Veicoli targati C.R.I.

Si applicano i premi della zona territoriale alla quale è assegnata la targa ROMA.

12) Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 26, lett. c, del Codice della strada).

Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano i premi del Settore I (Autovetture) dei corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di immatricolazione, nonché le formule di personalizzazione.

13) Autoveicoli e motocicli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983, n. 53).

a) Contratti con durata di 10 giorni

Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di L. 700 milioni unico con applicazione dei premi forfettari di L. 16.000 per i motocicli e di L. 21.000 per gli autoveicoli. Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

Non si applicano le formule di personalizzazione.

Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe.

All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma.

b) Contratti con durata superiore a 10 giorni

Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa, comprese le formule di personalizzazione, se ammissibili.

14) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati ("assicurazione sulla patente").

Il titolare di patente di guida può avere interesse a una garanzia complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire i veicoli comunque posti in circolazione; questo interesse può concretarsi nel caso che il titolare della patente desideri per più veicoli non identificati, che egli presume di poter guidare, coprirsi per massimali più elevati di quelli previsti dalle assicurazioni stipulate per detti rischi. A questo effetto è prevista la possibilità di assicurazione sulla patente che vale come assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata dal certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere munito.

Per "l'assicurazione sulla patente" non si fa pertanto luogo ad emissione né di certificato né di contrassegno.

Si applicano le formule tariffarie ed il premio corrispondente al veicolo di rischio più elevato con riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato.

"In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

Agli effetti della garanzia prestata con la polizza suindicata, l'assicurazione di responsabilità civile è valida per i veicoli a motore sottoindicati contraddistinti dai n..... letter in quanto guidati dal Sig."

- Veicoli per i quali è valida l'assicurazione (solo se espressamente sopra richiamati):

1. motoveicoli:

- a. motocicli di cilindrata fino a cc.
- b. motocarrozette di cilindrata fino a cc.
- c. motocarri di cilindrata fino a cc.

2. autovetture:

- a. di potenza fino a C.V.;
- b. di qualunque potenza;

3. autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati:

- a. di peso complessivo a pieno carico fino a q.li conto proprio;

- b. di peso complessivo a pieno carico fino a q.li conto terzi.

Rientrano nella copertura tutti i rischi sopra citati purchè il rispettivo premio di tariffa sia pari o inferiore a quello di polizza.

Per le autovetture il premio di riferimento è quello delle autovetture in servizio privato (classe di merito 7 della tariffa Bonus/Malus).

La presente assicurazione è rilasciata indipendentemente dall'obbligo di legge e non costituisce quindi assolvimento dell'obbligo stesso; l'Impresa non rilascia, pertanto, nè certificato nè contrassegno.

15) Assicurazioni di secondo rischio.

Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'Impresa detentrica del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing nonchè di "assicurazione sulla patente".

16) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola.

E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo.

Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori) non inferiore a 50, semprechè tali veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta contraente. Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio.

Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V e VI, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%.

Per polizze che comprendano almeno 50 veicoli dei Settori IV e VI, si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa.

sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali

esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

"Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

"Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

"Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

"Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

"La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

"In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

"In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

"Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa".

17) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973).

Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo; in polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

18) Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (non applicabile per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola).

a) Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio.

Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

b) Cessione del contratto.

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, l'impresa, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO

"La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario.

Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata."

Se l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante altro veicolo da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresì l'avvenuto trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione già in corso a proprio nome per il veicolo sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista dalla norma 3).

19) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 61 del Codice della strada).

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 61 del Codice della strada - comprovata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufuita in ragione di 1/360 per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45).

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una "attestazione" che contenga:

a. la denominazione dell'Impresa;

- b. il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- e. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- f. la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;
- g. i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- h. la firma dell'assicuratore.

Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV (esclusi i ciclomotori) stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonché il richiamo al "Peius" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La suddetta "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria"

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a. sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;

- c. contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- d. cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto scaduto da più di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, si applica la disciplina - per la tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e - per il "Peius" - prevista dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

21) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing.

E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati.

La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano massimali non inferiori a L. 700 milioni unico e appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing.

E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:

1. inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di
 - a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute;
 - b. mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegna il veicolo;
 - c. eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
2. insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali;
3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta dell'Impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicu-

razione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi.

L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione nè di certificato nè di contrassegno.

Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non è ammesso il tacito rinnovo.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II**22) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri.**

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali, nonché i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale subiti dai terzi trasportati.

Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di immatricolazione, nonché le formule di personalizzazione.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C).

23) Locazione di autovetture senza conducente.

L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza di P.S. per la locazione di autovetture senza conducente.

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati anche se cagionati da difetti di manutenzione e simili.

Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 40%.

24) Autovetture con traino - Rischio della circolazione.

a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 25).

b) Per il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 28 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

25) Rimorchi di autovetture - Rischio statico.

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio di L. 28.500 per la combinazione di massimali 700/300/100 milioni, prescindendo dalla provincia di immatricolazione, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla Tariffa.

Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio".

Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 24, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico nè polizza nè certificato e contrassegno.

26) Autovetture adibite a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della strada).

Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza e provincia di immatricolazione.

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente, quando è alla guida dell'autovettura, è considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece è considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B).

27) Scuolabus - Miniscuolabus.

Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 36 del Settore III (Autobus).

28) Tariffe applicabili.**a) "Bonus/Malus"**

La tariffa "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F che deve essere richiamata in polizza.

b) Franchigia fissa ed assoluta

Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:

- per veicoli fino a 10 CV: franchigia di L. 60.000 o di L. 100.000;
- per veicoli da oltre 10 fino a 14 CV: franchigia di L. 100.000 o di L. 200.000;
- per i veicoli di oltre 14 CV: franchigia di L. 200.000 o di L. 300.000.

Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla naturale scadenza del contratto ceduto a seguito di voltura al P.R.A., le franchigie dovranno essere maggiorate, per la sola prima annualità (compreso l'eventuale frazione iniziale), degli importi previsti dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della classe di merito 7 "Bonus/Malus".

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" la franchigia può essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualità successiva, alla classe 6 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus". Le predette misure, fermo l'ammontare dei premi, dovranno invece essere maggiorate, per la sola prima annualità, degli importi indicati nella tabella sotto riportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla Norma 18) la franchigia deve essere maggiorata nella misura massima sotto indicata.

Maggiorazioni delle franchigie

Classe di assegnazione risultante dalla attestazione rilasciata dalla stazione rilasciata dal precedente assicuratore	Veicoli fino a 10 CV Lire	Veicolo da oltre 10 CV fino a 14 CV Lire	Veicoli oltre i 14 CV Lire
7	10.000	16.000	21.000
8	21.000	31.000	42.000
9	31.000	47.000	62.000
10	42.000	62.000	84.000
11	52.000	79.000	105.000

In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E).

29) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

CAPO III NORME RELATIVE AL SETTORE III**30) Definizioni.**

Sono "autobus" i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso quello del conducente (art. 26, lett. b, del Codice della strada).

I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo rilasciato dalle Autorità competenti.

31) Autobus con rimorchio.

Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della successiva norma 32).

32) Rimorchi - Rischio statico.

Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col minimo di L. 20.000 anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione".

- 33) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 57, terzo comma, Codice della strada).

Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%.

- 34) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano.

Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani.

a) Per autobus circolanti in comuni fino a 300.000 abitanti, si applicano i premi previsti dal settore III, lett. A), punto b).

b) Per autobus circolanti in comuni di oltre 300.000 abitanti, data la rilevata disomogeneità dei relativi rischi, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata superiore ad un anno più frazione di anno (quando si tratti di sola frazione iniziale).

Non è ammesso il tacito rinnovo nelle polizze deve quindi essere inserita la seguente clausola:

"A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

- 35) Filobus extra-urbani.

Si applicano i premi degli autobus extra-urbani.

- 36) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977); autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti.

Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti ridotti del 25%.

- 37) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida.

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, ridotto del 65%.

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente, quando è alla guida dell'autobus, è considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece è considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B).

Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 32) senza applicazione di riduzioni.

38) Treni lillipuzziani (su ruote gommate).

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani della 1° zona territoriale, ridotto del 65%.

39) Tariffe applicabili.

a) Tariffa fissa.

b) Franchigia fissa ed assoluta.

Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, L. 500.000 e L. 1.000.000, si ottengono applicando sui premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i seguenti sconti:

- franchigia di L. 250.000, sconto 12%;
- franchigia di L. 500.000, sconto 21%;
- franchigia di L. 1.000.000, sconto 31%.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E).

40) Terzi trasportati

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali nonché i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, subiti dai terzi trasportati.

In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva C).

41) Passaggio di tariffa.

Il passaggio della tariffa fissa a quella con franchigia può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV**42) Definizioni.**

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati negli artt. 24, 25, lett. b), c), d); 26, lett d), e), f), g), h), i), l) e 28, lett. b), c), d), f) del Codice della strada.

Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.

Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo è quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.

Rientrano nella categoria di "motoveicoli di cilindrata fino a 50 cc" i ciclomotori che superino il limite di velocità previsto dall'art. 24 del Codice della strada e che siano pertanto muniti di targa di immatricolazione.

43) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione.

Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi, si applica:

a. Autocarri, autobotti e veicoli per usi speciali

per l'autotreno (quale definito dall'art. 26, lettera g, del Codice della strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di soli caravans e simili.

b. Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio

per l'autoarticolato (quale definito dall'art. 26, lettera h, del Codice della strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione.

c. Motocarri

Per il motocarro (quale definito dall'art. 25, lett. b, del Codice della strada) un aumento del 5% sul premio del motocarro trainante;

d. Carrelli appendice

Il carrello appendice a non più di due ruote (quale definito dall'art. 28, secondo comma, del Codice della strada) destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili fa parte integrante del veicolo trainante e non è identificato con targa propria.

Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante.

Per i rimorchi dei veicoli di cui alle lettere a, b e c previsti dalla presente norma deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 44).

Per i caravans e simili si applica la norma 25) dei settori I e II.

44) Rimorchi - Rischio statico.

Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autocarro (o autobotte) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di L. 20.000, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione".

- 45) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579) e lubrificanti.

Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un sovrappremio del 25%;
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un sovrappremio del 100%.

Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede alla tariffazione di volta in volta a' sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dato il carattere di particolarità e di eccezionalità dei relativi rischi.

- 46) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 50, 51 e 52).

Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione aggiuntiva D) che deve essere sempre richiamata in polizza.

- 47) Autocarri adibiti al trasporto di persone.

a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone:

- se in servizio continuativo si applicano le norme 33 e 40 del Settore III Autobus;
- se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma 3).

b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la norma 12).

Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 33 del Settore III.

48) Noleggio o locazione.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:

a) un soprappremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li;

b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore.

49) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della strada).

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%.

Qualora l'assicurazione sia estesa alle persone trasportate, ivi compreso l'esaminatore, l'allievo conducente, quando è alla guida del veicolo, è considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece è considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B).

Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo trainabile.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 44.

50) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.

Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.

51) Trattori stradali muniti di "gancio" per il traino non atti a portare carico utile proprio (art. 26, lett. e, del Codice della strada).

Rientrano in questa categoria i veicoli quali definiti all'art. 26, lett. e), del Codice della strada, esclusi autoarticolati, autosnodati quali definiti alle lett. h) e i) dello stesso art. 26.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di immatricolazione di peso complessivo a pieno carico pari alla somma del peso del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%.

Qualora il veicolo trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 45.

Se i veicoli sono muniti di doppio allestimento inamovibile "gancio" e "ralla" si applica la norma 43, lett. b).

Per l'estensione della garanzia ai danni da lesione personali subiti dai terzi trasportati si applica la successiva norma 53) (soprapremio 2,50%).

52) Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali, compresi quelli targati C.R.I.

a) Autolettighe ed autoambulanze.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 13%.

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti da terzi trasportati.

b) Veicoli (esclusi i motoveicoli) per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. d), veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati autoveicoli ad uso abitazione (autocaravans, autocase, campers), autobanche, autocappelle per funzioni religiose, aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, autoemoteche, auto-stazioni schermografiche, autopigiatrici, autocompressori, autocatramatrici, autotorri, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo (escluse autobetoniere), gruppi elettrogeni, autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 33%.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri "conto terzi".

Per autocaravans (autocase e campers) e autoveicoli adibiti a trasporto carcerati la garanzia opera anche per i danni corporali subiti dai terzi trasportati, sia nella cabina di guida che nella parte posteriore del mezzo, entro i limiti indicati dalla carta di circolazione. Si applica il soprapremio del 5% previsto dalla successiva norma 53 anche se l'assicurazione comprenda il traino di rimorchio.

c) Autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, trasporti immondizie.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 21%.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri "conto terzi".

d) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione.

Per i veicoli utilizzati, da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attività risulti dal "nullaosta di agibilità" rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto della norma di cui all'art. 257 del Regolamento al Codice della strada, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 68%.

e) Autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio).

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 47%.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri "conto terzi".

f) Per motoveicoli attrezzati ed adibiti ad uno dei servizi di cui alle lettere b), c) ed e) si applicano i premi previsti per motoveicoli adibiti al trasporto di cose - conto proprio - di pari cilindrata e provincia di immatricolazione ridotti del:

lett. b)	21%
lett. c)	10%
lett. e)	40%

Per gli stessi motoveicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, le predette ridu-

zioni si applicano sui premi previsti per i motoveicoli "conto terzi".

53) Garanzia verso i terzi trasportati.

Si applica un aumento del 5% del premio per l'estensione della garanzia ai danni corporali ai terzi trasportati nell'interno della cabina di guida o a fianco del conducente su apposito sedile (quando non esista cabina di guida) nei limiti di capienza indicata dalla carta di circolazione.

Qualora l'assicurazione comprenda il traino di rimorchio il precedente aumento di premio è ridotto al 2,50% da calcolarsi sul premio complessivo dell'autotreno o dell'autoarticolato.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A).

54) Tariffe applicabili.

a) Tariffa a premio fisso. Maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius" non applicabile per i ciclomotori (art. 6 delle condizioni generali di assicurazione).

Se in un periodo di osservazione, come definito dall'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione, vengono pagati o posti a riserva 2 sinistri, sul premio base di tariffa si applica, per l'annualità immediatamente successiva, l'aumento del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati o posti a riserva 3 o più sinistri si applica, per l'annualità immediatamente successiva, l'aumento del 25%.

I predetti aumenti si applicano anche nel caso in cui il veicolo sia stato in precedenza assicurato presso altra impresa qualora risultino dovuti in base all'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

Qualora il contratto sia stipulato per la durata di un anno più rateo iniziale, il "Peius" è dovuto sia sul premio relativo al rateo iniziale che per l'intera annualità successiva.

b) Franchigia fissa ed assoluta. Per assicurazioni di veicoli per trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici, possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:

A) autoveicoli e relativi rimorchi

- franchigia di L. 250.000, sconto 14%;
- franchigia di L. 500.000, sconto 23%;
- franchigia di L. 1.000.000, sconto 35%;

B) ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi

- franchigia di L. 150.000, sconto 14%.

Le tariffe per franchigie fisse ed assolute suindicate sono state ottenute applicando i surriportati sconti sui premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta.

In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E).

Per veicoli già assicurati nella forma a "tariffa fissa", la franchigia può essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del "Peius".

In caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare dei premi - per la sola prima annualità degli importi indicati nella tabella sottoriportata.

Maggiorazioni delle franchigie

Franchigia Lire	Autocarri Lire	Motocarri Lire
150.000	-	87.000
250.000	225.000	-
500.000	300.000	-
1.000.000	375.000	-

Detta maggiorazione non si applica per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualità - nella misura suindicata.

55) Passaggio di tariffa.

Il passaggio dalla tariffa fissa a quella con franchigia può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE V

56) Motocicli e motocarrozette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente.

L'assicurazione non può comprendere la garanzia verso i terzi trasportati. Si applicano pertanto i corrispondenti premi del settore V ridotti del 33%.

57) Motocarrozette da noleggio con conducente o ad uso pubblico.

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali, nonché i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale subiti dai terzi trasportati.

Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati del 35%.

In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva C).

58) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette senza conducente.

L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza di P.S. per la locazione di ciclomotori, motocicli o motocarrozette senza conducente.

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati sul motociclo o sulla motocarrozetta (esclusi ciclomotori).

Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione aumentati del 100%.

59) Motoslitte.

Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e facendo riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato.

60) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della Strada).

Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato, di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, compresa la riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente.

CAPO VI - NORME RELATIVE AL SETTORE VI

61) Macchine operatrici e carrelli (art. 30 lett. a, b e c del Codice della strada).

I veicoli devono essere corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art. 76 del Codice della strada.

La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.

62) Garanzia verso i terzi trasportati su carrelli, mezzi sgombraneve semoventi e macchine operatrici semoventi autorizzati al trasporto di persone.

Per l'estensione della garanzia ai danni da lesioni personali, subiti dai terzi trasportati, si applica un soprapremio del 5%.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A).

63) Gatto delle nevi.

Veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve:

- se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressori;
- se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 100%;
- se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto primiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett b), aumentati del 300%: la garanzia comprende il rischio dei trasportati.

64) Macchine su cingoli.

Si applicano i premi stabiliti per le macchine semoventi con attrezzature operative varie, ridotti del 25%.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale".

65) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico.

Si applica la precedente norma n. 44.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione".

CAPO VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII

66) Macchine agricole (art. 29 del Codice della strada).

Il premio di tariffa comprende il rischio relativo alla circolazione di eventuali rimorchi trainati, nonché il rischio di stazionamento e per manovre a mano dei rimorchi stessi.

Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni eventualmente provocati alla pavimentazione stradale.

67) Garanzia verso i terzi trasportati:

- nell'interno della cabina di guida nei limiti della capienza della cabina indicata dalla carta di circolazione;
- a fianco del conducente su apposito sedile quando non esista cabina di guida

si applica un aumento del 5% del premio.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A).

CAPO VIII - NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI**68) Premio.**

I premi stabiliti per la carta verde sono applicabili anche nel caso in cui la carta verde sia emessa in corso di contratto o su polizza con durata temporanea e sono comprensivi: della tassa governativa, della garanzia per i terzi trasportati e dell'importo fisso di L. 1.240 a copertura dell'onere dei danni occorsi all'estero ad utenti di veicoli a motore non assicurati, nei casi nei quali è applicabile la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 24 aprile 1972, n. 166, oppure assicurati presso imprese socie dell'UCI poste in liquidazione coatta amministrativa (c.d. Importo fisso DILCNA).

L'eventuale duplicazione della carta verde in caso di smarrimento, il frazionamento del premio o la variazione di rischio nell'ambito dello stesso settore non comportano alcun soprappremio fino al raggiungimento della scadenza del contratto.

69) Durata.

Salvo quanto previsto al comma seguente, non sono ammesse durate maggiori di un anno. Per i contratti di durata temporanea, per quelli con premio frazionato e per le carte verdi emesse nel corso di contratto, la durata di queste dovrà coincidere con quella del periodo di assicurazione, in corso con premio pagato.

Per i contratti stipulati per periodi di tempo superiori all'anno, con pagamento del premio anticipato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale, è ammesso il rilascio della carta verde per durata anche superiore all'anno e con scadenza coincidente con la data finale del periodo di assicurazione in corso con premio pagato. Il premio "carta verde" in tal caso dovrà essere corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione per l'intero periodo. Per ogni anno o frazione di anno di garanzia dovrà essere corrisposto un premio annuale di "carta verde" senza alcuna riduzione.

TARIFFARIA "4R" **CAPO IX - NORME RELATIVE ALLA FORMA**

70) Massimali.

La tariffa prevede i seguenti massimali di garanzia:

Massimali.

900	400	300	milioni
1.000	700	300	"
1.500	700	300	"
1.000	1.000	1.000	"
3.000	1.000	500	"
1.500	1.500	1.500	"
2.000	2.000	2.000	"
3.000	3.000	3.000	"
4.000	4.000	4.000	"

71) Franchigia.

La franchigia è fissata, per ogni sinistro denunciato in ogni annualità assicurativa, nella misura del 50% del premio della tariffa approvata.

Dopo due annualità assicurative intere e consecutive indenni da sinistri la franchigia è ridotta al 40% del premio di tariffa e dopo ulteriori due annualità intere e consecutive di assicurazione indenni da sinistro la franchigia è ridotta al 25% del premio di tariffa.

Dopo il primo sinistro sarà applicata una franchigia pari al 50% del premio.

Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., la franchigia è fissata al 100% della tariffa approvata. Dopo una annualità assicurativa indenne da sinistri sarà applicata la franchigia del 50% del premio di tariffa e per i periodi successivi varrà quanto sopra stabilito.

Per gli assicurati provenienti dalla tariffa "Bonus/Malus" sarà applicata, a seconda della classe di merito di appartenenza, una franchigia iniziale fissata nelle seguenti misure del premio di tariffa.

! Classe di merito !	Franchigia
!	! percentuale del premio !
! 1b. 1a.1 !	! 25 !
! 2 !	! 25 !
! 3 !	! 50 !
! 4 !	! 50 !
! 5 !	! 100 !
! 6 !	! 100 !
! 7 !	! 110 !
! 8 !	! 110 !
! 9 !	! 110 !
! 10 !	! 120 !
! 11 !	! 120 !

Le franchigie corrispondenti alle classi di merito 7, 8, 9, 10, 11 saranno applicate per i sinistri causati nella prima annualità assicurativa.

72) Veicoli assicurabili.

Sono assicurabili:

I - tutte le autovetture

- a. in servizio privato
- b. da noleggio con conducente
- c. adibite a scuola guida

nonchè

II - gli autoveicoli destinati ad uso promiscuo purchè il loro peso a pieno carico non superi i 35 q.li e siano abilitati al trasporto di non più di 9 persone, compreso il conducente.

73) Soprapremio per traino.

Per il traino di rimorchio campeggio o di carrello portaimbarcazione e simili, si applicherà, sul premio annuo dell'autovettura trainante, un aumento del 5%.

74) Sospensione in corso di contratto.

La sospensione delle garanzie, ferma restando la norma n. 6 del Capo I, non potrà superare i 12 mesi.

75) Norme applicabili.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Capo, si applicano le norme dei Capi I e III in quanto compatibili.

TITOLO II - NATANTI
CAPO I - NORME COMUNI AI SETTORI I E II

76) Limiti di navigazione.

La presente Tariffa vale per l'assicurazione di responsabilità civile relativa a natanti naviganti nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nelle acque interne italiane ed in quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

77) Durata dei contratti.

Tenuto conto della natura del rischio, non sono ammesse durate superiori ad un anno (con o senza frazione) e, quindi, non sono previste riduzioni per durata.

Nel caso di contratti relativi a natanti locati in leasing (v. clausola 1) oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore (v. clausola 2) è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

78) Premio.

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte.

E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:

- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi: sconto dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi: sconto del 12%.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Non è ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente

Clausola:

"A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza".

79) Sospensione in corso di contratto.

Non è consentita la sospensione della garanzia in corso di contratto.

80) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.

Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

81) Potenza in C.V. e cilindrata del motore, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti.

I dati tecnici dei natanti si desumono dai documenti rilasciati dall'autorità competente.

82) Alienazione del natante - Sua sostituzione con altro natante - Conguaglio del premio.

Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà (art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990) che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualità in corso sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

Se l'acquirente di un natante cedutogli dall'alienante con la relativa polizza, documenti di essere già contraente di polizza riguardante altro natante da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresì l'avvenuto trasferimento sul natante acquistato dell'assicurazione già in corso a proprio nome per il natante sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I**83) Massimali di garanzia.**

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma più elevata rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà, mentre, per ciascuna persona o per cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto l'indicazione "per persona" e "per cose e animali".

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La prima combinazione di massimali prevista, con l'indicazione del relativo premio, corrisponde ai minimi obbligatori di garanzia.

84) Criteri di tariffazione.

I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale, tenendo conto altresì della cilindrata del motore.

Per i natanti che, per le loro caratteristiche costruttive o per modifiche apportate, abbiano una potenza fiscale diversa da quella indicata nello scaglione corrispondente alla cilindrata del motore, si applicano sempre i premi dello scaglione in cui rientra la caratteristica (potenza o cilindrata) di valore più elevato.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di indentificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando sostituito al limite di 50 tonnellate di stazza lorda, quello di 50 tonnellate di dislocamento.

85) Rischi di durata inferiore ad un anno.

- a. Natanti di potenza fino a 90 C.V.: si applica l'intero premio annuo anche per garanzie di durata inferiore;
- b. Natanti di potenza di oltre 90 C.V.:

- per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applicano i premi di Tariffa, ridotti del 60%;
- per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applicano i premi di Tariffa, ridotti del 20%.

c. Natanti esteri che entrino in Italia per via terrestre.

Per i casi di natanti esteri registrati in Stati esteri, che entrino in Italia, al rimorchio di autoveicoli pure targati all'estero, da un valico di frontiera, possono essere rilasciate polizze temporanee per la durata ed ai premi di seguito indicati. I premi riguardano assicurazioni per le garanzie ed i massimali minimi obbligatori con l'esclusione dei danni a cose:

	15 gg.	30 gg.	45 gg.
	-----	-----	-----
- fino a 80 CV effettivi	L. 75.000	L. 113.000	L. 150.000
- da oltre 80 fino a 120 CV effettivi	L. 166.000	L. 248.000	L. 331.500

86) Targhe in prova.

Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V.

87) Maggiorazione del premio per sinistrosità ("Peius").

Se in un periodo di osservazione, quale definito dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono pagati o posti a riserva 3 o più sinistri, sul premio base di tariffa si applica, per l'annualità immediatamente successiva, l'aumento del 25%. Nel caso di assunzione di rischi nuovi (già assicurati da altra Impresa o mai assicurati), il "Peius", nella suindicata misura, si applica sul premio relativo alla prima annualità ove risulti che nei 12 mesi anteriori alla stipulazione del contratto si siano verificati sinistri in numero tale da comportare l'applicazione del "Peius".

In questo caso il primo periodo di assicurazione non potrà avere durata minore di un anno.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"Il premio base è stato maggiorato del 25% per la sola prima annualità in relazione alle dichiarazioni del Contraente circa il progresso andamento del rischio".

"Per le successive annualità si osservano le disposizioni di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali".

88) Natanti da noleggio con equipaggio.

Si applica un soprapremio del 50%.

89) Locazione di natanti senza equipaggio (noleggio a scafo nudo)

Si applica un soprapremio del 100%.

90) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida.

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza e cilindrata. L'allievo è considerato terzo anche quando è alla guida del natante. L'istruttore e l'esaminatore, invece, sono considerati terzi soltanto durante l'esame dell'allievo.

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente, quando è alla guida del natante, è considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece è considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.

91) Moto d'acqua.

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza e cilindrata.

92) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica).

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza e cilindrata.

La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

"La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua".

93) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati.

Nel caso in cui l'assicurazione sia estesa ai danni a cose e ad animali di terzi non trasportati la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di:

- L. 50.000 per ogni sinistro per i natanti fino a 200 CV;
- L. 150.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 200 e fino a 300 CV;
- L. 250.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 300 e fino a 500 CV;
- L. 500.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 500 CV.

Nel frontespizio della polizza deve essere indicata la misura della franchigia applicata ed in polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.

94) Attività idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

Per estendere la garanzia ai danni arrecati a terzi, compresa la persona trainata, durante l'esercizio dell'attività di traino, si applicano i seguenti premi aggiuntivi per ciascuna combinazione di massimali:

Massimali				Premi aggiuntivi	
---				---	
350	200	35	milioni	L.	14.900
500	300	50	"	"	15.500
700	300	70	"	"	16.100
1.000	300	100	"	"	16.500
500	500	500	"	"	17.100
750	750	750	"	"	17.700
1.000	1.000	1.000	"	"	18.400
2.000	2.000	2.000	"	"	20.000
3.000	3.000	3.000	"	"	20.900

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E.

95) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione.

A richiesta, i limiti di navigazione indicati alla precedente norma 76 possono essere estesi, senza variazione di premio, a tutte le acque interne dei Paesi europei.

I limiti di navigazione possono inoltre essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10%, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II**96) Massimali di garanzia.**

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

La somma più elevata rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, mentre, per ciascuna persona, la somma massima per la quale la Società è obbligata è quella precisata sotto l'indicazione "per persona".

97) Frazionamento del premio.

E' ammesso il frazionamento:

- trimestrale, con l'aumento del 5%;
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%;
- semestrale, con l'aumento del 3%;

purchè l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 25.000.

98) Criteri di tariffazione.

I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale ed al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonché in base al numero dei posti.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando il tonnellaggio di dislocamento equivalente a quello di stazza lorda.

99) Rischi di durata inferiore ad un anno.

Per garanzia limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi, si applicano i premi di Tariffa, ridotti del 40%.

100) Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida.

Si applica, ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza del motore; non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti.

L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente, quando è alla guida del natante, è considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece è considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.

101) Danni a cose ed animali di terzi.

Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi deve essere applicato un aumento del 100% sul premio di Tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria prevista per il natante considerato.

Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali, nell'ambito della somma assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro da indicare nel frontespizio della polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.

102) Danni a cose di terzi trasportati.

Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in Tariffa e deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria prevista per il natante considerato.

Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C.

103) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati.

Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi, nonché agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di cui ai nn. 101 e 102 e deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria prevista per il natante considerato.

Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.

La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata.

La garanzia per danni a cose ed animali di terzi è prestata con una franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro.

In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D.

104) Aliscafi.

Si applica un soprapremio del 50% sui premi di Tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e sugli eventuali soprapremi.

TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

105) Territorio e sfera di applicazione.

La presente tariffa vale per gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche tecniche e/o sportive preliminari e finali, svolgentisi nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono compresi eventuali tratti di percorso oltre confine previsti dal regolamento particolare di gara.

106) Massimali di garanzia.

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma più elevata rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà, mentre, per ciascuna persona o per cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto l'indicazione "per persona" e "per cose ed animali".

La prima combinazione di massimali si riferisce ai rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione, a norma dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e corrisponde ai minimi di garanzia obbligatori.

107) Durata dei contratti:

Tenuto conto della natura del rischio, non sono ammesse durate superiori a quelle previste per le singole gare, competizioni e relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

108) Partecipazione dei veicoli o dei natanti alle sole prove ufficiali o alle verifiche preliminari, se previste.

Il premio indicato in tariffa per vettura (corse automobilistiche), per motociclista (corse motociclistiche) e per pilota (corse motonautiche) è dovuto per intero anche nel caso di partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari, se previste.

109) Premi.

I premi di Tariffa rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte.

Nel caso di più sconti tecnici e/o soprapremi, ciascuno deve essere calcolato separatamente con applicazioni successive.

110) Mancata effettuazione della gara e interruzione della gara.

Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari (se previste) e/o delle prove ufficiali, si fa luogo al rimborso del premio anticipato, escluse le imposte.

In caso di interruzione a gara iniziata, il premio è dovuto per intero.

Se al momento dell'interruzione sono state effettuate le sole verifiche preliminari ovvero le sole prove ufficiali, il premio dovuto è ridotto al 25% nel primo caso e al 50% nel secondo caso; l'eventuale eccedenza di premio anticipato sarà rimborsata, escluse le imposte.

111) Tipi di gare e categorie dei veicoli partecipanti.

Il tipo di gara e le categorie dei veicoli partecipanti si desumono dai regolamenti di gara o da altri documenti ufficiali.

112) Responsabilità civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

La garanzia comprende i seguenti rischi non coperti dall'assicurazione obbligatoria: rischi derivanti dalle attrezzature, dai fabbricati, dai servizi, dalle installazioni fisse o mobili, tecniche e pubblicitarie, dagli addetti alla organizzazione e, comunque, attinenti l'organizzazione stessa di gare e competizioni sportive automobilistiche e motociclistiche motonautiche.

La garanzia vale durante i giorni di effettuazione delle gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali, se previste, e deve essere prestata congiuntamente a quella obbligatoria.

In polizza deve essere richiamata l'appendice di cui all'allegato B, titolo III, Capo III.

Si applica un premio pari al 20% del premio base, compresi eventuali aumenti e sconti, per il rischio della circolazione riferito alla specifica gara e per la medesima combinazione di massimali.

113) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (Condizioni Aggiuntive A e B alle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per estendere la garanzia ai rischi suddetti deve essere adottata una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio. In tal caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive, in quanto siano espressamente richiamate, fermi restando i limiti di copertura convenuti.

Si applicano i premi previsti per ciascun tipo di gara con una maggiorazione del:

- 30% sia sul premio base che su quello per vettura, per motociclista o per pilota, previsti per il rischio considerato, per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione Aggiuntiva A;
- 25% sul solo premio per vettura, previsto per il rischio considerato, per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione Aggiuntiva B.

114) Terzi trasportati.

I premi di Tariffa sono comprensivi dell'assicurazione verso i terzi trasportati. Detta garanzia è operante a condizione che il trasporto sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione ovvero del certificato o licenza di navigazione e semprechè il veicolo o il natante non sia monoposto.

Per le gare automobilistiche e motociclistiche il cui regolamento particolare faccia esplicito divieto di trasportare sui veicoli altre persone, oltre il conducente ed il secondo conduttore od il sidecarista qualora ne sia prescritta la presenza dal regolamento stesso, nonchè per quelle cui partecipano esclusivamente veicoli monoposto, si applica uno sconto nelle seguenti misure:

- per gare automobilistiche: 25% sul premio per vettura, calcolato al netto della eventuale maggiorazione del 25% prevista all'ultimo comma della precedente norma 113 per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione Aggiuntiva B;
- per gare motociclistiche: 50% sul premio per motociclista.

**CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I -
CORSE AUTOMOBILISTICHE**

115) Casi particolari.

- a. Per le gare di velocità in impianti fissi a carattere permanente, qualora la lunghezza della pista, dove si svolge la gara, fosse inferiore a Km. 4 (Categorie da 1 a 7), si applica, sia sul premio base che su quello per vettura, uno sconto del 10%.
- b. Nell'eventualità che le gare di velocità indicate alla lettera A) (Categorie da 1 a 6) si svolgano in circuiti aperti o stradali, si applica, sia sul premio base che su quello per vettura, un aumento del 70%.
- c. I premi sopraindicati, esclusi soltanto quelli relativi ai Rallies internazionali - Categoria 11, si riferiscono a manifestazioni svolgentisi nella stessa giornata anche se articolate in più gare diversamente titolate; il premio base viene commisurato alla categoria tariffalmente più elevata fra le gare previste dalla manifestazione ed il premio per vettura a quello richiesto per le rispettive categorie di appartenenza.
- d. Manifestazioni in cui lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica di cui all'art. 1, terzo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione) ha luogo in più giornate consecutive, anche se in gare diversamente titolate;
 1. gare considerate nella stessa categoria tariffale: per ogni giornata successiva alla prima si applica un premio supplementare pari al 50% di quello base previsto dalla Tariffa;
 2. gare considerate in più categorie tariffali: si applica per ciascuna giornata il premio base previsto per la gara tariffalmente più onerosa, svolgentesi totalmente od in parte nella giornata stessa, scontato del 20%. Rimane fermo il premio per vettura richiesto per le rispettive categorie di appartenenza.
- e. Qualora le gare della Categoria 6 prevedano la partecipazione delle sole vetture Formula Panda Monza si applica il solo premio base (escluso quello per vettura); qualora le gare della categoria 6 siano valide per il Trofeo Cadetti AGIP, oltre all'applicazione del solo premio base (escluso quello per vettura), si applica un ulteriore sconto del 40%.
- f. Come previsto dalla precedente lettera c il premio base viene commisurato alla categoria tariffalmente più elevata fra le gare previste dalla manifestazione ed il premio per vettura a quello richiesto per le rispettive categorie di appartenenza; qualora partecipi alla gara soltanto una vettura di categoria tariffalmente più elevata, il premio base è ridotto del 10%.
- g. Per quanto riguarda il premio per spettatore, lo stesso va computato solo sul numero degli spettatori paganti (esclusi i bi-

glietti omaggio e i biglietti posteggio auto) quale risulta dai bordereaux S.I.A.E.

- h. Per quanto riguarda i premi da applicare in caso di gare alle quali partecipano solo le auto storiche (a parte quelle in circuito, già previste), non sono concedibili sconti particolari e valgono quindi i premi delle rispettive categorie di Tariffa.
- i. Per le gare, dalla Categoria 17 alla 21, qualora il numero dei veicoli risulti inferiore a quello dei partecipanti, il premio "per vettura" deve essere applicato per ogni conduttore/partecipante.
- l. Per le gare non svolgentisi in impianti fissi a carattere permanente, per lunghezza del percorso si intende la percorrenza complessiva stabilita dal regolamento di gara per ciascuna vettura partecipante, anche se da compiersi mediante ripetizione di un medesimo tracciato.

116) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni causati dalla circolazione dei veicoli (Condizioni Aggiuntive A e B alle Condizioni Generali di Assicurazione).

Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali superiori a quella minima obbligatoria:

1. la garanzia può essere estesa ai danni subiti dai singoli componenti il Comitato Organizzatore, dagli Ufficiali di Gara, dai dipendenti e dagli ausiliari degli organizzatori.

Si applica l'apposita maggiorazione di premio indicata nella precedente norma comune 113).

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A;

2. limitatamente alle gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono considerati terzi trasportati i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara, ed in tal caso la garanzia è operante nei limiti da questo stabiliti.

Si applica l'apposita maggiorazione di premio indicata nella precedente norma comune 113).

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva B).

CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II

117) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni causati dalla circolazione dei motoveicoli (Condizione Aggiuntiva A alle Condizioni Generali di Assicurazione).

Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria, la garanzia può essere estesa ai danni subiti dai singoli componenti il Comitato Organizzatore, dagli Ufficiali di Gara, dai dipendenti e dagli ausiliari degli organizzatori.

Si applica l'apposita maggiorazione di premio indicata nella precedente norma 113).

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A.

118) Casi particolari.

- a. I premi si riferiscono a manifestazioni svolgentisi nella stessa giornata anche se articolate in più gare diversamente titolate; il premio base viene commisurato alla gara tariffalmente più elevata fra quelle previste ed il premio per motociclista a quello richiesto per la gara tariffalmente più elevata fra quelle cui partecipa.
- b. Per manifestazioni in cui lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica di cui all'art. 1, terzo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione) ha luogo in più giornate consecutive, si applica, per ogni giornata successiva alla prima, un premio base supplementare pari al 50% di quello previsto per la gara tariffalmente più elevata. Rimane fermo il premio per motociclista richiesto per le rispettive categorie di appartenenza.
- c. Per le gare "SIDEARS" il premio per motociclista è limitato al solo conduttore.
- d. Relativamente alle categorie 2 e 3, sono esclusi i danni allo sciatore trainato e i danni tra sciatori trainati.
- e. Per le gare non svolgentisi in impianti fissi a carattere permanente, per lunghezza del percorso si intende la percorrenza complessiva stabilita dal Regolamento di gara per ciascun motoveicolo partecipante, anche se da compiersi mediante ripetizione di un medesimo tracciato.
- f. Per quanto riguarda i premi da applicare in caso di gare alle quali partecipano solo moto storiche (o d'epoca) non sono concedibili sconti particolari e valgono quindi i premi e le rispettive categorie di tariffa.

CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III

119) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni causati dalla circolazione dei natanti (Condizione Aggiuntiva A alle Condizioni Generali di Assicurazione).

Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria, la garanzia può essere estesa ai danni subiti dai singoli componenti il Comitato Organizzatore, dagli Ufficiali di Gara, dai dipendenti e dagli ausiliari degli organizzatori.

Si applica l'apposita maggiorazione di premio indicata nella norma 113).

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A.

120) Casi particolari.

- a. I premi si riferiscono a manifestazioni svolgentisi nella stessa giornata anche se articolate in più gare diversamente titolate; il premio per pilota viene commisurato alla categoria tariffalmente più elevata fra le gare previste dalla manifestazione alle quali partecipa.
- b. Per manifestazioni in cui lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica di cui all'art. 1, terzo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione) ha luogo in più giornate consecutive, si applica, per ogni giornata successiva alla prima, un premio base supplementare pari al 50% di quello previsto per la gara tariffalmente più elevata. Rimane fermo il premio per pilota richiesto per le rispettive categorie di appartenenza.
- c. Sono esclusi i danni provocati agli sciatori trainati dal proprio mezzo trainante, nonché i danni che uno sciatore può provocare ad altro sciatore trainato dallo stesso mezzo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

TITOLO I - VEICOLI A MOTORE
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta Legge;
- per "Impresa": la Società
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione - L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio(1) sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni

(1) Ove questo periodo sia collocato nel frontespizio si ometteranno le parole "In questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si scriveranno quelle "I massimali sopra (od a fianco) indicati".

sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione dalla responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

ART. 3 - Estensione territoriale. - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Repubblica Democratica Tedesca, della Svezia e della Cecoslovacchia.

Per la circolazione sul territorio della Repubblica Federativa Jugoslava, l'assicurazione è operante a condizione che sia stata rilasciato dall'impresa assicuratrice il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il relativo premio: in difetto l'impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'assicurato ed il contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E. ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.

ART. 4 - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

ART. 5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza. - Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sarà adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

ART. 6 - Maggiorazione del premio per sinistrosità. - Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione di cui al successivo art. 7 vengono pagati o posti a riserva 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati o posti a riserva 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il contraente dichiari ai sensi e per gli

effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Peius) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (peius) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- c. veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

L'Impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Peius", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del peius, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

Resta fermo il disposto dell'art. 5.

ART. 7 - Periodi di osservazione della sinistrosità. - Per l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno. - Qualora venga richiesta la sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

ART. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo. - In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

ART. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri. - La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e

deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

ART. 11 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 12 - Rinnovo del contratto. - In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è rinnovato come previsto al precedente comma.

In mancanza di esplicita richiesta del contraente inoltrata all'Impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa formula tariffaria in corso.

ART. 13 - Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del veicolo. - In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve allegare alla richiesta copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potrà essere risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

ART. 14 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

ART. 15 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

ART. 16 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

* * *

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., - il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle C.G.:

ART. 12 - Tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza.

ART. 14 - Deroga alla competenza territoriale.

CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 16, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 lett. a), b) e d) della legge. Nel caso di assicurazione per danni subiti dai terzi trasportati sono esclusi dal novero dei terzi anche i dipendenti dell'assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo.

A) Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone.

L'Impresa assicura la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

Nel caso di veicoli adibiti a locazione senza conducente non sono considerati terzi il locatore, il locatario e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti di cui all'art. 4 lett. b), della legge.

B) Autoveicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

C) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus.

L'Impresa assicura la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale

destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

D) Carico e scarico.

L'Impresa assicura la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI
(VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

E) Franchigia fissa ed assoluta.

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica l'art. 6.

F) "Bonus/Malus".

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che si articola in undici classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1b)	0,70
1a (0,70
1)	0,70
2 (Bonus	0,75
3)	0,80
4 (0,85
5)	0,92
6 Ingresso	1,00
7)	1,15
8 (1,32
9) Malus	1,52
10 (1,75
11)	2,00

All'atto della stipulazione il contratto, salvo che sia relativo a veicolo che sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma "Bonus/Malus", nel qual caso si applica il disposto del penultimo comma, è assegnato alla classe di merito 6 della surriportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus", ovvero alla classe di merito 7 se relativo a:

- a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta, oppure,
- b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una vettura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 11 nella tabella soprariportata.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di

danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 11 della tabella sopra riportata.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 7 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 6 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di me-

rito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 11 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 7, a meno che il contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus/malus" in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1b	1b	1a	1	2	3
1a	1b	1	2	3	4
1	1a	2	3	4	5
2	1	3	4	5	6
3	2	4	5	6	7
4	3	5	6	7	8
5	4	6	7	8	9
6	5	7	8	9	10
7	6	8	9	10	11
8	6	9	10	11	11
9	7	10	11	11	11
10	8	11	11	11	11
11	9	11	11	11	11

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione.

L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per sè spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale esso è assegnato al momento dell'estensione.

CAPO IV - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO
- CLAUSOLE -

I) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

Clausola: n. 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della spettabile, con sede legale in, ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data del, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile

a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile

b. a comunicare alla spettabile ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino al e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

L'ASSICURATORE

IL CONTRAENTE

Clausola: n. 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della spettabile ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data

del, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della spettabile;
b. a comunicare alla spettabile ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c. a comunicare alla spettabile, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonchè l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

L'ASSICURATORE
.....

IL CONTRAENTE
.....

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data del
Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile)
.....

II) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola: n. 3 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla data del a favore della spettabile con sede legale in e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile.....;
- b. comunicare alla spettabile ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile e sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in una unica soluzione sino al e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

L'ASSICURATORE

.....

IL CONTRAENTE

.....

Clausola: n. 4 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla data del a favore della spettabile con sede legale in e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della spettabile
- b. comunicare alla spettabile ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla spettabile con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

L'ASSICURATORE
.....

IL CONTRAENTE
.....

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla data del

Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile)
.....

**CAPO V - APPENDICE PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA
ALLA CIRCOLAZIONE ALL'ESTERO**

- a. La validità dell'assicurazione per il veicolo descritto nella carta internazionale di assicurazione veicoli a motore (carta verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla carta verde stessa.
- b. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa.

L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

- c. La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore.
- d. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde, cessa di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.

Il Contraente
.....

L'Impresa
.....

TITOLO II - NATANTICAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue si intendono:

- per "Legge": la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta Legge;
- per "Impresa": la Società
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione. - L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".(2)

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni

(2) Ove questa clausola sia collocata nel frontespizio si ometteranno le parole "in questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si scriveranno le parole "i massimali sopra (od a fianco) indicati".

sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche.

ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- durante l'esercizio di attività idrosciatoria;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

ART. 3 - Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

ART. 4 - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

ART. 5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza. - Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sarà adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

ART. 6 - Natanti ad uso privato o da diporto; maggiorazione del premio per sinistrosità. - Qualora, nei periodi di osservazione di cui al successivo art. 7, vengano pagati o posti a riserva 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% del premio base di Tariffa.

La sostituzione del natante non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Resta fermo il disposto dell'art. 5.

ART. 7 - Periodi di osservazione della sinistrosità. - Per l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno. - Qualora venga richiesta la sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

ART. 9 - Trasferimento della proprietà del natante. - In caso di trasferimento della proprietà del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fintanto che esso cedente od il cessionario non abbia data comunicazione all'Impresa del trasferimento a termini di quanto disposto dal Regolamento.

ART. 10 - Modalità per la denuncia di sinistri. - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

ART. 11 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato

in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

ART. 12 - Rinnovo del contratto. - In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è rinnovato come previsto al precedente comma.

ART. 12 BIS - Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del natante. - In caso di furto del natante il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve allegare alla richiesta copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potrà essere risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato e presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero nel caso di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

ART. 14 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

ART. 15 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni aggiuntive e regolata dalle "Condizioni generali di assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 15, nonché, per quanto non previsto da tali "Condizioni generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4, lett. a, b, e d della Legge.

A) Natanti adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) Danni a cose ed animali di terzi.

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata nel frontespizio.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D.

C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di lire 200.000 per ogni persona danneggiata.

D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

1) Danni a cose ed animali di terzi.

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata.

E) Attività idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

CAPO III - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO**- CLAUSOLE -****I) PER NATANTI LOCATI IN "LEASING"**

Clausola n. 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della spettabile, con sede legale in, iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data del l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile
- b. a comunicare alla spettabile ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di danni al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile nella sua qualità di proprietaria di detto natante, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino al e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

L'ASSICURATORE

.....

IL CONTRAENTE

.....

II) PER NATANTI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola n. 2 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla data del a favore della spettabile con sede legale in e pertanto l'Impresa si

obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risul-
tanze dei Pubblici Registri:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile
- b. comunicare alla spettabile ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di danni al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile e sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in una unica soluzione sino al e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

L'ASSICURATORE
.....

IL CONTRAENTE
.....

TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE**SEZIONE I - VEICOLI A MOTORE****CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Nel testo che segue si intendono:

- per "Legge"; la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta Legge;
- per "Impresa": la Società
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione. - L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile dell'organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3 della Legge e nell'art. 5 del Regolamento. Pertanto, l'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli partecipanti a gare o competizioni, nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo, dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, semprechè le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.

ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non è operante:

- se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, nonchè, comunque, se il veicolo è monoposto;
- se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
- se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - Validità e sfera di applicazione. - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, compresi gli eventuali tratti di percorso oltre confine, previsti dal regolamento particolare di gara.

ART. 4 - Durata del contratto. - Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso è stipulato, nonchè delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 5 - Pagamento del premio. - Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro rilascio da parte dell'Impresa della dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento.

La parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili è determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonchè ad esibire a richiesta dell'Impresa la relativa documentazione ufficiale compresa copia conforme dell'incartamento di chiusura della gara redatto dal direttore della stessa per l'Autorità sportiva competente.

La differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

ART. 6 - Modalità per la denuncia di sinistro. - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

ART. 7 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

ART. 8 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

ART. 9 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

ART. 10 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Clausole da approvare specificamente per iscritto a'sensi dell'articolo 1341 C.C.

ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.

CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli art. 2, secondo comma e 10, nonché, per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con le sottoestese Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.

A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori. - Sono considerati terzi i singoli componenti i Comitati Organizzatori e gli Ufficiali di gara addetti all'organizzazione di gare e competizioni automobilistiche e motociclistiche, in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Sono parimenti considerati terzi i dipendenti dell'organizzatore e gli ausiliari addetti ai servizi dell'organizzazione della gara (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Nei confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la garanzia è prestata per ogni persona fino alla concorrenza massima di L. 50.000.000, sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000 per persona.

B) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche. - Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono considerati equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara, ed in tal caso la garanzia è operante nei limiti da questo stabiliti.

**CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER
DANNI NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

L'Impresa assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'organizzazione della gara descritta in contratto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza

di L. per ogni sinistro col limite
di L. per ogni persona danneggiata e
di L. per danneggiamenti a cose

e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione della gara nonchè delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti alla organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonchè i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case concorrenti, semprechè non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonchè per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'assicurato.

SEZIONE II - NATANTICAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue si intendono:

- per "Legge": la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta legge.
- per "Impresa": la Società
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione. - L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile dell'organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3 della Legge e nell'art. 5 del Regolamento. Pertanto, l'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei natanti partecipanti a gare e competizioni nonchè, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

La garanzia ha effetto, per ciascun natante, dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, semprechè le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.

ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non è operante:

- se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione, nonché, comunque, se il natante è monoposto;
- se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
- se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per le acque territoriali italiane compresi gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento particolare di gara.

ART. 4 - Durata del contratto - Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso è stipulato nonché delle prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 5 - Pagamento del premio. - Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro rilascio da parte dell'Impresa della dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento.

La parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili è determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonché ad esibire a richiesta dell'Impresa la relativa documentazione.

La differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

ART. 6 - Modalità per la denuncia di sinistro. - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

ART. 7 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

ART. 8 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità giudiziaria adita dal danneggiato.

ART. 9 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

ART. 10 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Clausole da approvare specificamente per iscritto a' sensi dell'articolo 1341 C.C.

ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.

CAPO II - CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDA SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi richiamati nella sottoestesa Condizione Aggiuntiva è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma e 10, nonché, per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con la sottoestesa Condizione Aggiuntiva e ferme le ulteriori esclusioni nella stessa previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.

A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli Organizzatori. - Sono considerati terzi i singoli componenti i Comitati Organizzatori e gli Ufficiali di gara addetti all'organizzazione della gara o competizione, in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Sono parimenti considerati terzi i dipendenti dell'organizzatore e gli ausiliari addetti ai servizi dell'organizzazione della gara (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Nei confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la garanzia è prestata per ogni persona fino alla concorrenza massima di L. 50.000.000, sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000 per persona.

**CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER
DANNI NON CAUSATI DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI**

L'Impresa assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'organizzazione della gara descritta in contratto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza

di L. per ogni sinistro col limite
di L. per ogni persona danneggiata e
di L. per danneggiamenti a cose

e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione della gara nonchè delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonchè i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e le case concorrenti, semprechè non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonchè per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'assicurato.

89A0835

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITÀ, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

